

ACCORDO TRIENNALE 2015-2017
PER LA GESTIONE DELLA MOBILITA' SANITARIA
FRA
LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

PREMESSA

Il quadro istituzionale


Il D.Lgs. 502/92 e successive integrazioni e modifiche, al comma 8 dell'art. 8 sexies prevede che le Regioni possano stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di ciascuna Regione, nonché l'impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale.

L'accordo Stato-Regioni del 22 novembre 2001 sui livelli essenziali di assistenza, al punto 10, stabilisce che: "Laddove la Regione definisca specifiche condizioni di erogabilità delle prestazioni ricomprese all'interno dei Livelli Essenziali di assistenza sanitaria con particolare riferimento alle prestazioni di cui agli allegati 2B e 2C, o individui prestazioni/servizi aggiuntivi a favore dei propri residenti, l'addebitamento delle stesse, in caso di mobilità sanitaria, dovrà avvenire sulla base di:

- un accordo quadro interregionale, che regoli queste specifiche problematiche di compensazione della mobilità
- eventuali specifici accordi bilaterali tra Regioni interessate".

Il Patto per la Salute 2010-2012 siglato tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il 3 dicembre 2009 indica gli accordi sulla mobilità interregionale tra i settori strategici in cui operare al fine di qualificare i sistemi sanitari regionali e garantire maggiore soddisfacimento dei bisogni dei cittadini ed al tempo stesso un maggior controllo della spesa. Inoltre, per il conseguimento del livello di appropriatezza nella erogazione e nella organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera e specialistica, viene data indicazione alle Regioni, di individuare adeguati strumenti di Governo della domanda tramite accordi tra Regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria al fine di:

- evitare fenomeni distorsivi indotti da differenze tariffarie e da differenti gradi di applicazione delle indicazioni di appropriatezza definiti;
- favorire collaborazioni interregionali per attività la cui scala ottimale di organizzazione possa risultare superiore all'ambito territoriale regionale;
- individuare meccanismi di controllo dell'insorgere di eventuali comportamenti opportunistici di soggetti del sistema attraverso la definizione di tetti di attività condivisi funzionali al governo complessivo della domanda.



Il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 (provvedimento del 10 Luglio 2014, repertorio atti n. 82/CSR) che al comma 3 dell'articolo 9 "Sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie" recita "Dalla data della stipula del presente atto gli accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all'art. 19 del precedente patto per la Salute sottoscritto il 3 dicembre 2009, sono obbligatori.

Le linee dell'accordo

La Regione Toscana e la Regione Umbria hanno sottoscritto nel 2004 un accordo quadro per la gestione della mobilità sanitaria con il quale sono stati definiti gli ambiti di collaborazione e sono stati fissati i criteri per la determinazione dei volumi di attività con particolare riferimento alle prestazioni di degenza ospedaliera e specialistiche.

I risultati dell'analisi effettuata sui dati di attività a partire dal 2004 hanno evidenziato che i criteri indicati hanno introdotto stimoli coerenti con le finalità prefissate dall'accordo.

Inoltre, nell'ambito dell'accordo quadro fra la Regione Toscana e la Regione Umbria, l'Azienda Ospedaliera Meyer, centro di riferimento della rete regionale Toscana dei servizi pediatrici e la Rete Regionale Umbra dei servizi pediatrici hanno condiviso un Protocollo d'Intesa con l'obiettivo di garantire il più elevato livello di accessibilità alle cure neonatologiche e pediatriche, promuovendo l'appropriatezza delle prestazioni e la qualità dei trattamenti. La collaborazione e l'integrazione fra le due reti regionali, attraverso la condivisione di esperienze, conoscenze e buone pratiche, si propone di migliorare l'accessibilità, l'appropriatezza e la qualità dell'assistenza pediatrica nelle due Regioni.

Sempre nello spirito di collaborazione e di integrazione fra le strutture delle due regioni, è stata avviata una collaborazione

- per l'utilizzo da parte delle strutture dell'Umbria della Banca del sangue cordonale presso l'AOU Careggi.
- per la valutazione esterna di qualità dei laboratori di analisi cliniche.

Le Regioni, tenuto conto dei risultati raggiunti, intendono rinnovare la stipulazione dell'accordo.

Gli obiettivi


Gli obiettivi delle Regioni Toscana e Umbria

La Regione Toscana e la Regione Umbria hanno scambi di mobilità sanitaria per l'attività di ricovero e specialistica ambulatoriale con valori reciprocamente pari a circa 30 ml. di € e 14 ml. di € - dati **2013**, ultimo anno consolidato.

La stipulazione dell'accordo avviene nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che garantisce la libera scelta del cittadino ed affida alle Regioni ed alle strutture del SSN il compito di assicurare l'appropriatezza e la qualità delle cure, in costanza del vincolo dell'equilibrio di bilancio.

Gestione della mobilità

Con il presente accordo, le Regioni intendono definire i principi e le modalità per regolare le attività che caratterizzeranno, nel periodo di vigenza, i rapporti tra loro.



Qualificazione dell'offerta

Il rapporto strutturato tra le Regioni, comporta altresì l'assunzione di responsabilità dirette in merito alla qualità e appropriatezza delle cure, in termini sia di qualità dei servizi offerti sia di qualità percepita dall'utenza.

Ciascuna Regione intende garantire ai propri cittadini le necessarie forme di assistenza con modalità che, indipendentemente dalla complessità del bisogno, rispettino gli standard di qualità dell'assistenza, siano logisticamente vicine alla residenza e siano facilmente fruibili dai cittadini stessi.

Le Regioni intendono stipulare l'accordo definendo linee di collaborazione con particolare riferimento alle attività erogate nelle zone di confine.

Si condivide di collaborare nelle seguenti linee di sviluppo:

- programmare tetti massimi di finanziamento per i volumi di prestazioni erogate, programmando anche l'attività delle strutture private;
- eliminare progressivamente le eventuali differenze tariffarie, prevedendo aggiornamenti puntuali;
- condividere programmi di monitoraggio e controllo dell'attività effettuata e di valutazioni dell'appropriatezza delle tipologie e delle prestazioni erogate;
- prevedere eventuali misure di penalizzazione degli effetti distorsivi (superamento tetti, ricoveri inappropriati, ricoveri ripetuti o troppo brevi);
- definire livelli essenziali di assistenza comuni (concordanza della esclusione di peculiari prestazioni e condivisione dei criteri di accesso).

Ambiti di lavoro dell'accordo

L'accordo si articola nei seguenti ambiti di lavoro:

a) Analisi dei fenomeni di mobilità ospedaliera

Si ritiene che il fenomeno della mobilità per essere governato debba essere ben conosciuto e quindi si propone di approfondire le problematiche specifiche degli scambi tra le due Regioni individuando le diverse tipologie di domanda a cui il fenomeno risponde e l'eventuale livello di inappropriata.


b) Mobilità specialistica ambulatoriale

Si condivide la criticità determinata dalla disomogeneità dei criteri di accesso e/o delle indicazioni volte al miglioramento della appropriatezza, si intende, inoltre, promuovere un lavoro per la condivisione di un Nomenclatore tariffario comune per la Specialistica ambulatoriale.

c) Problematiche specifiche delle Aree di confine

E' il tema di maggior interesse, poiché le aree di confine costituiscono l'ambito ove sperimentare concretamente l'idea di un federalismo solidale.

Si condivide la necessità di approfondire la possibilità di definire accordi relativi a tali aree finalizzati a garantire la miglior qualità e continuità assistenziale in un sistema



funzionalmente integrato di servizi che sappia valorizzare le opportunità presenti in un'ottica di ottimizzazione complessiva delle risorse impegnate.

Validità dell'accordo

Il presente accordo resterà in vigore per un periodo di tre anni a partire dall'anno 2015. Ad esso verrà data attuazione attraverso specifici piani di attività definiti in base ai criteri di seguito indicati.

Piano di attività

Il piano di attività definisce, per il triennio 2015 -2017, i volumi e le tipologie di prestazioni oggetto dell'accordo: le parti, di comune accordo, possono aggiornare il piano di attività, per specifiche esigenze di committenza o di produzione.

Gli ambiti di attività oggetto dell'accordo sono:

- prestazioni di ricovero ospedaliero, sia in regime di degenza ordinaria che day-hospital;
- prestazioni di specialistica ambulatoriale.

Il tetto di riferimento è il dato 2013 per l'attività ospedaliera e il dato 2014 per la specialistica, come risultanti dagli accordi, con possibilità di rivalutazione per gli anni successivi al primo.

Le parti si impegnano inoltre ad effettuare il monitoraggio dell'attività e qualora, in particolari aree, emergano eventuali scostamenti rispetto all'andamento atteso, ad intervenire al fine di eliminare le criticità.

Per quanto riguarda l'attività della Banca sangue cordonale e la valutazione esterna di qualità dei laboratori saranno definiti i termini del rapporto e le specifiche determinazioni operative tramite apposito accordo/convenzione anche direttamente stipulato fra le Aziende interessate.


Ricoveri Ospedalieri

Vengono definite le categorie di prestazioni:

- DRG di alta specialità
- DRG ad alto rischio di inappropriatezza
- restanti DRG
- Attività di riabilitazione

Per ciascuna categoria di ricovero viene definito un "tetto di attività complessivo", le tariffe e le regole di determinazione dei volumi finanziari corrispondenti. Per ciascuna classe di DRG individuata verranno stabiliti:

- il volume programmato dell'attività attesa;
- le tariffe da applicare;
- gli abbattimenti da applicare alle tariffe per la valorizzazione dei casi che



superano i volumi programmati.

Specialistica ambulatoriale

Verranno individuate le tariffe e le regole di determinazione dei volumi finanziari. In particolare verrà definito l'elenco delle prestazioni sottoposte a particolari regole di contenimento dei volumi di attività e/o di spesa.

Per ciascuna categoria di prestazioni individuate verranno stabiliti:

- il volume programmato dell'attività attesa;
- le tariffe da applicare;
- gli abbattimenti da applicare alle tariffe per la valorizzazione dei casi che superano i volumi programmati.

Trasferimento del Piano triennale di attività nella programmazione aziendale

Per le attività definite dal Piano triennale di attività, le Aziende Sanitarie dovranno adottare misure, all'interno della programmazione della propria attività e dei rapporti che intercorrono con le strutture private del proprio territorio, che garantiscano la coerenza con quanto definito dal Piano, così da mantenere i flussi di attività entro i volumi programmati.

Il sistema dei controlli di qualità e appropriatezza

Ciascuna Regione garantisce un accurato monitoraggio della qualità e della appropriatezza delle prestazioni erogate.

Modalità di gestione e monitoraggio dell'accordo

Al fine di consentire il monitoraggio dell'accordo, le parti stabiliscono di scambiarsi i dati di attività relativi ai ricoveri e alla specialistica ambulatoriale, come da flusso di mobilità secondo il tracciato definito dall'Accordo per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria e comprensivo di importo.

Le scadenze di trasmissione sono le seguenti:

- I invio – 6 mesi di attività – entro il 31 agosto;
- II invio – 9 mesi di attività – entro il 31 dicembre;
- III invio – attività dell'intero anno – entro il 31 marzo dell'anno successivo.


Resta inteso che continuano ad essere valide le scadenze per l'invio dei dati di mobilità secondo le regole previste dall'Accordo per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria.

I tecnici delle due Regioni firmatarie si incontrano con cadenza semestrale per valutare l'andamento della produzione. Degli incontri viene stilato un verbale che resta agli atti dei rispettivi Assessorati.

Entro il mese di aprile di ogni anno viene inoltre definita la chiusura dell'anno precedente e vengono pertanto certificati i volumi economici da porre in mobilità. Tali volumi costituiranno il



REGIONE TOSCANA



REGIONE UMBRIA

dato economico che definirà la matrice degli addebiti dell'anno di competenza.

Infine, tenuto conto che già nell'ambito del gruppo tecnico della mobilità interregionale sono stati condivisi i criteri di appropriatezza dei ricoveri, formalizzati anche nell'Accordo per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria, le due Regioni si impegnano a rispondere alle segnalazioni eventualmente ricevute e ad approfondire specifiche problematiche che dovessero emergere dalle analisi effettuate e/o dal monitoraggio delle attività di cui al presente accordo. Le due Regioni si impegnano anche a fornire reciprocamente ulteriori informazioni richieste per tutti gli approfondimenti ritenuti utili.

Per la Regione Toscana

Per la Regione Umbria

Data,